



Guido Alpa e il Consiglio Nazionale Forense. Un ricordo*



Laura Moscati

Prof. ord. dell'Università di Roma "La Sapienza"

Nella vastissima produzione scientifica e nell'impegno istituzionale di Guido Alpa un ruolo importante hanno avuto le molte iniziative promosse dal Consiglio Nazionale Forense durante gli anni degli incarichi da lui ricoperti e in particolare della presidenza.

Jean-Louis Halpérin, alla fine del secolo scorso, aveva notato che l'Italia era il Paese europeo in cui si registrava maggiormente una carenza storiografica relativa alle professioni giuridiche. Faceva l'esempio della Francia, dove da qualche anno era apparsa la *Revue de la Société internationale d'histoire de la profession d'avocat* (1989), sotto la direzione di Gazzaniga, oltre al volume da lui stesso coordinato su *Les professions judiciaires et juridiques dans l'histoire contemporaine* (1996).

Possiamo affermare che gli anni fecondi e stimolanti dell'impegno di Alpa al CNF hanno sicuramente contribuito in maniera determinante a colmare questo vuoto, consentendo una riflessione più consapevole e approfondita sul ruolo del ceto forense nel mondo giuridico dal medioevo alla contemporaneità, su singole figure maggiormente rappresentative, sulle riforme relative alla professione e sul rapporto tra avvocatura e università.

Ne sono testimoni numerose e importanti imprese scientifiche ed editoriali, alcune implementate, altre realizzate dallo stesso Alpa, e un'attenta considerazione della documentazione inedita o non ancora utilizzata, che mostrano un'avvocatura consapevole della propria funzione, dapprima nella costruzione dell'Italia unita e successivamente nella difesa dei diritti. Si tratta delle svariate collane del CNF (*Studi storici e giuridici; Discorsi sull'avvocatura; Biblioteca del Consiglio; Quaderni della Rassegna Forense*) e soprat-

* Il testo riprende e rielabora l'intervento presentato il 9 giugno 2025 al Consiglio Nazionale Forense in occasione del convegno *Nei mondi di Guido Alpa: fra accademia, istituzioni e professioni legali*, organizzato dall'Associazione dei Civilisti Italiani. Ringrazio Vincenzo Roppo e Claudio Scognamiglio per avermi invitato a onorare la memoria del Maestro e Vincenzo Cuffaro per aver accolto il lavoro nella rivista da lui diretta.

tutto del progetto e della collana di *Storia dell'avvocatura*, curato da un'apposita commissione di professori e avvocati guidati da Alpa per molti anni con raffinato equilibrio.

Nella presentazione di questo progetto e delle sue connotazioni peculiari (*Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, a cura di Alpa e Danovi, 2002) egli prende le mosse dallo stato degli studi in Europa, confermando l'analisi fatta da Halpérin pochi anni prima, anche rispetto alle altre professioni giuridiche, e dichiarando di voler colmare questa lacuna storiografica con un significativo approccio interdisciplinare. Egli sottolinea, altresì, l'importanza di approfondire le caratteristiche essenziali dell'avvocatura nel corso dei secoli anche attraverso le immagini e le testimonianze coeve, che mostrano caratteri negativi e positivi della professione, e le principali voci enciclopediche che ne definiscono ruoli e funzioni in rapporto al potere. Egli declina con efficacia le ragioni per promuovere una storia del ceto forense «come storia dell'apporto culturale dato dall'avvocatura nel progredire del diritto sostanziale e del diritto processuale, e dunque della nostra civiltà».

In occasione delle celebrazioni del CXXX anniversario della legge sulle professioni del 1874 (Bari, 2004), Alpa, infatti, indaga sia il sostrato legislativo alla base della ricostruzione della storia del ceto forense sia quello deontologico, e in particolare i due discorsi sull'avvocatura di Giuseppe Zanardelli del 1875 e del 1876, come presidente dell'ordine degli avvocati di Brescia, e quello di Francesco Carrara del 1884, su *Il passato il presente e l'avvenire degli avvocati in Italia*. Già dall'unificazione del Paese la professione forense era connotata con i termini di dignità, decoro, libertà, valori che persistono dalla legge del 1874 a quella del 1933 e, secondo Alpa, costituiscono tuttora un modello di riferimento: «l'avvocatura è testimonianza della nostra missione, suggello della nostra unità, garanzia della nostra sopravvivenza».

Il mio ricordo prende, quindi, le mosse dal 2004, anno del disegno del progetto di *Storia dell'avvocatura* con il coinvolgimento dell'intera comunità degli storici del diritto, che corrisponde anche all'anno della mia chiamata in Facoltà e vede l'inizio del mio sodalizio scientifico e umano con Guido Alpa. Grazie al lavoro congiunto degli storici del diritto (come Antonio Padoa Schioppa, Gian Savino Pene Vidari, Vito Piergiovanni) e degli avvocati appartenenti al Consiglio (come Stefano Borsacchi, Emilio Nicola Buccico, Remo Danovi, Ubaldo Perfetti), il progetto di *Storia dell'avvocatura*, ormai noto in Italia e all'estero, ha offerto, oltre a rilevanti studi specifici, anche contributi di ordine generale, per esempio sull'avvocatura nel Risorgimento (*Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di Borsacchi e Pene Vidari, 2011) e in età unitaria, fino alla dittatura e alla costituente (Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, 2002).

Ne sono emersi risultati di indubbio rilievo e novità. Dopo le prime leggi sugli ordini professionali della fine del XIX secolo – che solo in parte avevano superato le differenze delle avvocature preunitarie soggette alle diverse influenze degli Stati stranieri – si deve attendere mezzo secolo, gli anni della Grande Guerra, per vedere sviluppate tali premesse. In quel periodo, non solo in Italia ma sicuramente anche in Francia, comincia ad affermarsi un'attenzione per il ruolo degli avvocati accanto ai professori di diritto, sia nelle riviste giuridiche e nella produzione scientifica, sia come tecnici che rivendicano uno spazio istituzionale. Nello stesso periodo, per quanto riguarda le differenze di genere, va

ricordato che nel 1919 le donne sono ammesse all'avvocatura, mentre per la magistratura bisognerà aspettare il 1963, come sottolinea Alpa nella prefazione al volume curato da Nicola Sbanco nella medesima collana (*Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocatessa italiana*, 2004).

In realtà, la storia dell'avvocatura, come mostrano alcuni dei numerosi volumi pubblicati, è costellata da momenti e figure di grande rilievo, che l'hanno resa celebre. Mi riferisco al caso emblematico dell'Azzecagarbugli, riferito da Alessandro Manzoni all'avvocato del Seicento, epoca dei *Promessi Sposi* e non a quello a lui coevo, in cui l'avvocato era già molto stimato (Alessandro Manzoni «avvocato». *La causa contro Le Monnier e le origini del diritto d'autore in Italia*, 2017); ma anche al ruolo degli avvocati nell'*Ancien Régime* per la deontologia forense, come in Ludovico Antonio Muratori (*I difetti della giurisprudenza. Ieri e oggi*, 2000); o negli anni successivi al Risorgimento, al contributo di Giuseppe Zanardelli (*L'avvocatura. Discorsi*, 2003); o ancora nel passaggio dalla Resistenza alla Repubblica e la Costituente, all'operato di Piero Calamandrei (*La fede nel diritto. Avvocatura e Costituzione*, 2013). Ne emerge una «nobiltà culturale degli avvocati dell'Italia unita», come l'ha efficacemente definita Paolo Grossi (*L'unità d'Italia nella tradizione dell'avvocatura. Discorsi, testimonianze, memorie*, 2010).

Quest'ultimo volume, insieme a quelli realizzati per i congressi nazionali e all'imponente *Biblioteca digitale* del CNF, mette in luce l'impegno profuso dagli avvocati a sostegno dell'unità del Paese, attraverso alcune figure che hanno contribuito alla formazione dello Stato unitario, insieme al ruolo svolto dal gruppo professionale nel suo complesso. In particolare emerge che l'avvocatura non costituisce un'appendice estrinseca e occasionale, ma una dimensione integrante dell'esperienza giuridica complessiva a partire dalla tradizione italiana medievale. Sia nelle vicende anteriori all'unità sia in quelle successive, numerosi avvocati hanno messo a disposizione le loro conoscenze per la diffusione e per la realizzazione di quegli ideali «nazionali» del nuovo Stato italiano, alla luce di una rinnovata convergenza tra impegno civile e attività politica e professionale.

Del tutto innovativa è stata l'idea di verificare il ruolo svolto dal ceto forense nei primi anni dell'Unità d'Italia, attraverso le riflessioni e le decisioni interne al sistema della giustizia del Regno, con un'interessante lettura dell'evoluzione del diritto italiano, tramite un'analisi degli istituti maggiormente modificati per essere uniformati nel faticoso percorso dai diritti preunitari a quello dell'Italia unita. Nel primo decennio, infatti, le soluzioni legislative adottate non furono sempre condivise né definitive, ma diedero comunque al nuovo Stato un'impronta unitaria, che portò in pochi anni ad avere una legislazione unica per tutta la Penisola (*Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di Borsacchi e Pene Vidari, 2015).

L'idea di far parlare direttamente le fonti è una scelta significativa di Alpa che mostra una precisa connotazione metodologica direttamente legata con quella dello storico del diritto. Abbiamo due esempi significativi. Utilizzando per la prima volta la documentazione del Consiglio nazionale forense e un'ampia serie di fonti archivistiche e a stampa, si sono ricostruite le vicende istituzionali dell'avvocatura fascista, tra il 1926 (data della prima legge sulla professione forense) e il 1943, con lo sguardo rivolto al funzionamento concreto degli organismi di governo della professione (A. Meniconi, *La «maschia avvoca-*

tura». *Istituzioni e professione forense in epoca fascista. 1922-1943*, 2007). Si evince il reiterato tentativo di condizionare l'avvocatura in anni difficili per gli avvocati che dovranno prestare fedeltà al regime e poi affrontare l'ignominia delle leggi razziali. Ma la tradizione e i codici di comportamento della professione dell'età liberale in parte resistettero alla trasformazione imposta. Un'attenzione specifica è anche dedicata all'istituzione del Consiglio Superiore forense, di cui il prossimo anno si celebra il primo centenario, e alla promulgazione della legge del 1933 (in vigore fino al 2012). Il primo presidente fu Vittorio Scialoja, figura-chiave di quel periodo per l'avvocatura e per la riforma della codificazione civile.

Il secondo esempio è costituito dalla raccolta degli atti del primo Congresso nazionale che si svolse a Roma nel 1872 dopo l'unificazione del Paese (*Atti del primo Congresso giuridico italiano. 25 novembre - 8 dicembre 1872*, a cura di Alpa, 2006) e di quello del 1947 precedente alla promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana, riunitosi a Firenze sotto la presidenza di Piero Calamandrei (*Atti del primo Congresso nazionale giuridico forense del secondo dopoguerra, settembre-novembre 1947*, a cura di Alpa, Borsacchi, Russo, 2008). Due tappe di grande interesse storico, a testimonianza dello spirito di indipendenza che contraddistingue l'avvocatura. Inoltre, la raccolta delle assise forensi, delle materie congressuali e delle relazioni di apertura – che ricordano i settecenteschi *Discours* di Henri François D'Aguesseau – non risultano una storia minore, ma contribuiscono alla ricostruzione della più generale storia dell'avvocatura (*La lotta per i diritti. Identità e ruolo dell'avvocatura nelle assise congressuali*, 2010).

Un particolare interesse è rivolto da Alpa al diritto privato europeo e alle imprese transnazionali (*La riforma dei codici in Europa e il progetto di codice civile europeo*, 2002), più volte oggetto di approfondimento da parte del CNF nella collana dei *Quaderni della Rassegna forense*, dove venivano annualmente pubblicati i materiali dei seminari e le relative relazioni. Sempre nella stessa collana è stata ristampata la *Relazione al Re*, fonte imprescindibile per la ricostruzione della storia del Codice civile del 1942.

L'attenzione va rivolta anche al *Draft of Common Frame of Reference* e più di recente allo *European Business Code*. Tali imprese hanno un fondamento specifico nel *Progetto italo-francese delle obbligazioni e dei contratti* del 1927, che, pur senza un seguito legislativo, ha avuto fortuna in anni successivi. Nel 2007 il *Progetto* è stato con lungimiranza ristampato insieme ad ampio materiale nei *Quaderni* del CNF, a cura di Alpa e Chiodi, perché, attraverso il suo intrinseco valore, ha lasciato un'importante eredità nella vita giuridica dei due Paesi.

Alpa considera «rivoluzionarie» alcune modifiche o novità. Il *Progetto* introduce l'azione per lesione, alterando la libertà contrattuale; l'azione fondata sull'abuso di diritto; il risarcimento del danno morale; l'annullabilità insieme alla nullità; disciplina l'arricchimento senza causa; elimina la categoria dei quasi contratti e dei quasi delitti; fonda la responsabilità non solo sul dolo e sulla colpa ma anche sul rischio.

In Italia il progetto del libro IV del Codice civile del 1936 ripropone quello italo-francese con una breve introduzione storica iniziale, senza essere sottoposto a specifica revisione perché aveva già percorso una lunga strada di modifiche e osservazioni nei dieci anni di dibattito tra i membri dei rispettivi comitati. Ma erano cambiati in fretta i tempi

e soprattutto il clima politico, ormai in piena manifestazione della forma più autoritaria del regime. In Francia, invece, il *Progetto* continua a essere oggetto di riflessione della dottrina e di attenzione della giurisprudenza.

Al di fuori dei due Paesi, però, esso funge da modello per molti codici, quello albanese del 1928 che ne ricalca un gran numero di articoli, quello polacco del 1933 e quelli della Romania, della Grecia, del Libano. La sua fortuna è testimoniata dall'enorme influenza esercitata dopo la guerra, quando Mario Rotondi lo avrebbe voluto utilizzare per armonizzare il diritto delle obbligazioni e dei contratti in Europa.

Di recente, il *Progetto* è stato nuovamente ristampato in Francia nel 2015, con un'introduzione di Alpa, tra *Les Introuvables* dell'Université Paris Panthéon Assas, in concomitanza non casuale con la promulgazione dell'*Ordonnance* del 2016 per la riforma del libro III del *Code civil*. Tale *Ordonnance* è stata subito studiata da Alpa per l'importanza che ricopre nel diritto italiano ed europeo (*Note sul progetto francese di riforma del diritto dei contratti*, 2015).

Tra i lavori preparatori spicca l'*avant-projet Catala* del 2005, di cui Alpa, pur considerandolo troppo debole rispetto a iniziative successive, promuove la traduzione italiana nel 2010 sotto la guida di Giovanni Battista Ferri e Paolo Spada sempre a cura del CNF, nella collana dei *Quaderni*. Va sottolineata l'aggiunta di un ampio commento, soprattutto per la sua marcata prospettiva comparatistica, alla luce dei diversi progetti di armonizzazione europea e in particolare dei Principi di diritto europeo dei contratti e dei Principi UNIDROIT.

Le iniziative ricordate sono solo una parte di quelle effettuate e hanno spesso visto come promotrice la nostra Facoltà insieme al CNF per la generosa iniziativa di Alpa, in un sodalizio di intenti che ha legato le due istituzioni con risultati di ricchezza e valore. Per me i venti anni trascorsi hanno segnato un'esperienza culturalmente irripetibile e lasciano un vuoto incolmabile.

